Aprile 2012

Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria

BATTAGLIONI

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

I Supplementi Speciali

- *Speciale Unico PF 2012* **allegato**

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di aprile pag. 2
- Nuovi termini per la comunicazione telematica delle lettere di intento pag. 5
- Comunicazioni *black list* solo oltre la soglia di €500 pag. 7
- Dal 1° aprile nuovo limite alla compensazione Iva pag. 9
- Entro il 30 aprile va presentato il modello TR per l'utilizzo del credito Iva trimestrale pag.10
- Per i servizi generici nuove regole Iva dal 17 marzo pag.12
- Ace - Per i soggetti Irpef rileva tutto il patrimonio netto al 31/12/2011 pag.13
- Novità per il 2012 nel calcolo dei contributi Enasarco per agenti e rappresentanti di commercio pag.15
- Anche per il 2012 gli autotrasportatori beneficeranno del credito per il SSN versato nel 2011 pag.17
- Il TFM sotto al milione di euro si tassa ancora separatamente pag.18
- Scadono il 7 maggio (30 aprile per la ricerca) le iscrizioni per pag.19

beneficiare del 5 per mille per l'anno 2012

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 aprile 2012 al 15 maggio 2012 pag.23

Segnaliamo agli Abbonati che in maggio verrà inviato lo

"SPECIALE IMU e IVIE"

Informative e news per la clientela di studio

SPESE DI RAPPRESENTANZA E PUBBLICITÀ

La natura della spesa qualifica la disciplina fiscale

La Corte di Cassazione ha qualificato come spese di rappresentanza quelle sostenute da una società che sponsorizzava la propria attività apponendo la denominazione dell'impresa su una vettura da corsa, in considerazione della diversità tra la propria attività e quella automobilistica del pilota professionista. La società, operante nel settore dell'impiantistica per imballaggi, non aveva dato dimostrazione di alcun incremento commerciale ottenuto dalla sponsorizzazione. Il principio enunciato dalla Corte è che costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, mentre costituiscono spese di pubblicità o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti alla pubblicizzazione di prodotti, marchi o servizi, o comunque all'attività svolta. Il criterio discretivo va individuato nella diversità strategica degli obiettivi: per le spese di rappresentanza non vi è una diretta aspettativa di ritorno commerciale ma un mero potenziamento delle possibilità di sviluppo della società, anche in termini di immagine; le spese di pubblicità o propaganda sono finalizzate, invece, ad ottenere un incremento della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi e, in certi contesti, anche temporali.

(Corte di Cassazione, Ordinanza n.3433, 05/03/2012)

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

La tariffa di igiene ambientale è un tributo e come tale non va assoggettata ad Iva

Dopo il clamore generato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 24 luglio 2009 sulla natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale, che stabiliva la non applicazione dell'Iva, il principio era stato ribaltato dell'art. 14, comma 33 del Decreto Legge n.78/2010, ove veniva specificato che la tariffa non ha natura tributaria e, conseguentemente, deve scontare l'imposta sul valore aggiunto. Le recenti sentenze della Corte di Cassazione n.3294 e n.3756 riaprono il dibattito: è affermato che la tariffa ha natura tributaria e, come tale, non deve scontare l'Iva. In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (RES) che abrogherà TARSU, Tariffa di Igiene Ambientale, "TIA Ronchi" e "TIA Ambiente".

(Corte di Cassazione, Sentenze n.3294 del 02/03/2012 e n.3756 del 09/03/2012)

FOTOVOLTAICO

Trattamento fiscale delle cessioni di crediti da fotovoltaico

I contratti di cessione di crediti vantati nei confronti del Gse (Gestore dei servizi energetici), stipulati a garanzia del rimborso di finanziamenti bancari, a medio e lungo termine, rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (artt.15 e seguenti del DPR n.601/73), in quanto inerenti all'estinzione delle operazioni di finanziamento. Tali cessioni di crediti, pertanto, sono esenti dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastale, e dalle tasse sulle concessioni governative.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.29, 03/04/2012)

CONTRATTI DI RETE

Pubblicate le Linee guida per i contratti di rete

Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie e RetImpresa hanno pubblicato il documento *"Linee Guida per i contratti di rete",* per aiutare professionisti e imprenditori nella redazione del contratto di rete. Il documento analizza i principali profili del contratto di rete: formazione, distinzione tra contratto e programma di rete, pubblicità, definizione del contenuto, modalità di ingresso iniziali e successive dei partecipanti, recesso ed esclusione. Viene anche affrontato il tema della *governance* e i profili tributari.

(RetImpresa-Comitato Notai Tre Venezie, Documento, marzo 2012)

UTILIZZO DEL CONTANTE

Incassi in contanti da cittadini extracomunitari anche per importi superiori a € 1.000

A decorrere dal 2 marzo 2012 sono esonerati dall'effettuare incassi in contanti per importi superiori a € 1.000 gli operatori del settore commercio al minuto (compresi alberghi e ristoranti) e le agenzie di viaggio e turismo per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in Italia nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella comunitaria non residenti in Italia. Per usufruire di questa deroga è necessario che i soggetti interessati presentino telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione preventiva all'effettuazione delle operazioni di incasso in contanti per importi superiori a € 1.000 e acquisiscano, all'atto della vendita, la fotocopia del passaporto del cliente o una autocertificazione da parte del cliente estero persona fisica. Per le operazioni effettuate tra il 2 marzo 2012 e il 10 aprile 2012 la comunicazione telematica deve essere inviata entro il termine ultimo del 10 aprile 2012. Tale deroga al divieto di utilizzo del contante per importi superiori a € 1.000 riguarda solamente i soggetti privati *extraUe* e non le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 23/03/2012)

CARTELLE DI PAGAMENTO

Modificate le Avvertenze a seguito dell'entrata in vigore del reclamo e della mediazione

L'Agenzia delle Entrate ha modificato le "Avvertenze" della cartella di pagamento, adattandole alla possibilità che il contribuente interessato intenda proporre ricorso a seguito di cartella di pagamento notificata a decorrere dal 1° aprile 2012, per le impugnazioni di valore non superiore a € 20.000, per le quali va preliminarmente presentato reclamo alla Direzione provinciale o regionale che ha emesso il ruolo. La nuova disposizione normativa precisa che la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso: il reclamo può contenere una proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Sempre con riguardo alle modalità di presentazione del ricorso è stata inserita nel foglio Avvertenze la precisazione concernente i ricorsi avverso i ruoli emessi dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate: in queste ipotesi il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione provinciale competente per territorio in base al proprio domicilio fiscale.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 30/03/2012)

RENDITE FINANZIARIE

Chiarimenti sull'aliquota del 20% sulla tassazione dei redditi da capitale

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla riforma, attuata dal D.L. n.138/2011, al regime di tassazione dei redditi di capitale e di quelli diversi di natura finanziaria che di fatto ha introdotto un'unica aliquota intermedia fra quelle esistenti, pari al 20%. Importanti chiarimenti sono stati forniti in merito alle modalità e alle tempistiche dell'affrancamento del costo o del valore dei prodotti finanziari, con esclusione delle partecipazioni qualificate e delle quote di fondi e Sicav. In particolare, viene confermato come in caso di detenzione di più rapporti in regime del risparmio amministrato con il medesimo intermediario, sia possibile compensare le minusvalenze derivanti dall'affrancamento di un dato rapporto con le plusvalenze esistenti su di un altro rapporto optato.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.11, 28/03/2012)

IVA

Individuazione del debitore di imposta in specifici settori

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione del debitore di imposta nelle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, e, in generale, di altri materiali, elencati nell'art.74 del D.P.R. n.633/1972. La suddetta disposizione chiarisce che, in questi casi, "*al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario se soggetto passivo nel territorio dello Stato*". Con il documento di prassi viene chiarito che, nell'ipotesi in cui il cessionario non abbia né sede, né stabile organizzazione in Italia, per assolvere il predetto obbligo, dovrà identificarsi ai fini Iva in Italia o provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale. Ne deriva che ogni qualvolta il debitore dell'imposta sia il cessionario, questi è tenuto al pagamento dell'imposta anche qualora non abbia né la sede, né la stabile organizzazione in Italia.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.28, 28/03/2012)

Applicabilità dell'esenzione Iva alle cooperative fra soggetti esercenti l'attività sanitaria

L'esenzione da Iva, prevista per i servizi resi dai consorzi ai consorziati che svolgono attività esenti, si applica anche alle prestazioni che le società cooperative, costituite tra esercenti l'attività sanitaria, rendono ai propri soci. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate che estende l'applicabilità del particolare regime agevolativo a prescindere dalla forma giuridica assunta dalla struttura associativa, nel caso specifico della società cooperativa.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.30, 3/04/2012)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI FEBBRAIO 2012

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2012, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 104,8. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +3,3%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato in caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorsa tra il 15 gennaio 2012 e il 14 febbraio 2012, è pari 0,826923%.

(Istat, Comunicato, 13/03/2012)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVI TERMINI PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

I soggetti definiti "esportatori abituali" possono richiedere ai loro fornitori di emettere fattura senza addebito dell'Iva: tale richiesta – denominata "lettera d'intento" – avviene attraverso una apposita comunicazione da inoltrare a ciascun fornitore, entro determinati limiti quantitativi, per gli acquisti di beni o di servizi per i quali l'esportatore abituale non voglia trovarsi gravato dell'imposta sul valore aggiunto, che altrimenti, sarebbe obbligato a chiedere a rimborso all'Erario.
I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- numerazione progressiva;
- annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi);
- invio all'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione telematica.

Il Decreto Legge n.16/12 ha modificato la scadenza temporale dell'adempimento che interessa il fornitore quando riceve la lettera di intento: l'invio telematico dei dati può essere fatto, per le lettere di intento ricevute dallo scorso 2 marzo 2012, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

La norma antecedente la modifica introdotta dal D.L. n.16/12 prevedeva che i fornitori degli esportatori abituali dovessero inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento, indipendentemente sia dalla periodicità della liquidazione Iva sia dall'avvenuta effettuazione di operazioni non imponibili (cioè senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art.8, co.1, lett. c) del DPR n.633/72).
Dalle lettere di intento ricevute dallo scorso 2 marzo 2012 il termine per l'effettuazione dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate diventa variabile:

- nel caso vengano effettuate vendite di beni o di servizi senza applicazione dell'imposta nello stesso mese di ricevimento della comunicazione da parte del fornitore con periodicità Iva mensile, il nuovo termine coincide con il giorno 16 del mese successivo al ricevimento della comunicazione;
- nel caso vengano effettuate vendite di beni o di servizi senza applicazione dell'imposta nello stesso mese di ricevimento della comunicazione da parte del fornitore con periodicità Iva trimestrale, il nuovo termine diventa il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre oggetto dell'effettuazione delle operazioni;
- nel caso in cui venga ricevuta la lettera di intento ma le prime operazioni senza applicazione dell'imposta siano effettuate in un mese o trimestre diverso da quello del ricevimento, il nuovo termine diventa il giorno 16 del mese successivo a quello del mese di effettuazione delle operazioni nel caso di liquidazione mensile ovvero il giorno 16 del secondo

mese successivo a quello del trimestre oggetto dell'effettuazione nel caso di liquidazione trimestrale.

È importante precisare che, adottando molte aziende procedure interne nel caso di ricevimento di lettere di intento, ancorate alla vecchia regola che prevede un termine fisso e non variabile come scadenza per l'invio telematico dei dati all'Agenzia delle Entrate, dall'interpretazione della norma pare comunque possibile continuare ad effettuare gli invii telematici entro il giorno 16 del mese successivo alla data di ricevimento della lettera di intento.

Sanzioni

Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione di sanzioni. La sanzione inerente l'omessa comunicazione in assenza di operazioni effettuate (da €258 a €2.065) non potrà essere più applicata, in quanto il solo ricevimento della comunicazione non costituisce più obbligo di invio telematico all'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di operazioni effettuate.

In caso di esecuzione della vendita di beni o della prestazione di servizi, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore. Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Con effettuazione di forniture "regolari"	Sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata
Con effettuazione di forniture "irregolari"	Sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale

Anche per le sanzioni relative a violazioni commesse nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione telematica dati contenuti nelle lettere d'intento, trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che nell'ipotesi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza, il cedente/prestatore può accedere all'istituto del ravvedimento, inviando per la prima volta la comunicazione, se omessa, o inviandola corretta, se errata, e versando la sanzione pari ad un ottavo del minimo entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore.

È importante precisare che l'art.2 co.1 del D.L. n.16/12 ha previsto che la fruizione di benefici fiscali è riconosciuta anche qualora gli obblighi di comunicazione non siano tempestivamente eseguiti. In tali casi, a condizione che la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, è sufficiente che il contribuente interessato versi una sanzione fissa di €258 per sanare l'irregolarità. In attesa di chiarimenti ministeriali sul tema si presume che tale norma si applichi anche al mancato invio delle comunicazioni delle lettere di intento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONI *BLACK LIST* SOLO OLTRE LA SOGLIA DI €500

Il decreto Semplificazioni – D.L. n.16/12 – ha recentemente modificato la disposizione riguardante l'obbligo di presentazione della comunicazione (mensile o trimestrale a seconda che venga o meno superata la soglia di € 50.000 per ciascuna categoria di operazioni) relativa alle operazioni (acquisti e cessioni di beni, servizi resi e ricevuti) intrattenute con operatori localizzati in paradisi fiscali (cosiddetti paesi *Black list*): è stato infatti introdotto un esonero per le operazioni di **importo non superiore ad €500**.
Vi sono però diversi dubbi applicativi.

Il limite
Prima di tutto, non è chiaro se il limite di €500 debba essere computato per singola operazione, ovvero cumulando tutte le operazioni effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione nel mese o trimestre (es. 4 fatture da €200 nel trimestre, totale €800, fanno superare il limite?). In attesa di chiarimenti ufficiali, in via cautelativa, adottando la soluzione più prudente, lo Studio provvederà a verificare il limite, per ciascun operatore controparte, cumulativamente per le operazioni di ciascun mese/trimestre intrattenute con questo.
Si segnala comunque che, seppur in attesa di chiarimenti si dovesse adottare la soluzione meno vantaggiosa, la disposizione è già da subito sicuramente favorevole ai contribuenti, in quanto permette di evitare la comunicazione in tutte quelle situazioni in cui gli acquisti verso paradisi fiscali sono di importi del tutto residuali ed occasionali (es. batteria del PC acquistata via *internet* da un soggetto residente a hong kong).

Decorrenza
Allo stato attuale non è certa nemmeno la decorrenza della disposizione: posto che il D.L. n.16/12 è entrato in vigore lo scorso 2 marzo 2012, ci si chiede se le semplificazioni da questo apportate possano interessare le operazioni poste in essere a decorrere da tale data, ovvero gli adempimenti realizzati successivamente a tale data.
Anche in questo caso, in assenza di chiarimenti ufficiali, è opportuno scegliere la prima soluzione, quella più prudente. Lo Studio pertanto:

- ha provveduto a presentare le comunicazioni relative al mese di febbraio sulla base delle previgenti disposizioni (quindi senza considerare la franchigia di €500);
- applicherà la nuova fascia di esonero con riferimento alle sole operazioni poste in essere a partire dal 2 marzo 2012 (e quindi a partire dalla comunicazioni relative al mese di marzo e, in parte, per il primo trimestre 2012).

La periodicità di presentazione della comunicazione *black list*
Si coglie l'occasione anche per ricordare la periodicità di presentazione della comunicazione in oggetto e per rammentare alla gentile clientela che, quando vengono poste in essere operazioni

con soggetti localizzati in paese *black list*, occorre fornire allo Studio, al più presto, tutta la documentazione necessaria (le relative fatture/ricevute, in particolare) per provvedere all'adempimento nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il modello può essere presentato con cadenza trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non viene superata la soglia di €50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comporta l'obbligo di presentazione mensile.
A titolo esemplificativo, in caso di operazioni con soggetti *black list*:

- l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €45.000, prestazioni di servizi rese per €35.000, acquisti di beni per €25.000 e servizi ricevuti per €48.000, non determina il superamento della soglia;
- l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €55.000, prestazioni di servizi rese per €5.000, acquisti di beni per €15.000 e servizi ricevuti per €38.000 determina il superamento della soglia.

Il superamento anche in una sola delle categorie comporta il cambiamento di periodicità per l'intero modello, visto che questo è unico per tutte le operazioni.
Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad €50.000. Si considera inizio dell'attività l'attribuzione del numero di partita Iva al soggetto passivo.
I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile. Tale scelta vale per l'intero anno solare.
In caso di superamento della soglia di €50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata, la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. In questa ipotesi, le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi (quindi NON riepilogate in un unico modello trimestrale come avviene nel caso del modello *intrastat*).
Si ricorda infine che il termine di presentazione della comunicazione *black list* è l'ultimo giorno del mese successivo il periodo di riferimento (mese/trimestre). Non è più prevista la possibilità di presentare gli elenchi annualmente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 1° APRILE NUOVO LIMITE ALLA COMPENSAZIONE IVA

Come noto dal 2010 la compensazione del credito Iva annuale nel modello F24 per importi superiori a €10.000 annui, può avvenire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Il recente decreto semplificazioni ha ridotto tale limite a €5.000.

La decorrenza del nuovo limite è stabilita al 1° aprile 2012.

Ne deriva che:

- fino al 31 marzo 2012, i contribuenti hanno compensato il credito Iva nel limite di €10.000 annui senza presentazione della dichiarazione,
- dal 1° aprile 2012, la compensazione di importi annui superiori a €5.000 annui potrà avvenire solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
- resta l'obbligo di ricorrere al servizio Entratel intermediari o Fisco *on line* per la presentazione di F24 con compensazioni di crediti Iva oltre i €5.000.

In termini dichiarativi se la dichiarazione Iva viene presentata dopo il 31/03/2012, posto che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo la compensazione poteva avvenire nel limite di €10.000, si possono verificare due casi:

- credito annuale Iva superiore a €5.000, se si vuole compensare tale credito è necessario presentare la dichiarazione Iva;
- credito annuale Iva inferiore a €5.000, per poterlo compensare non è necessario presentare la dichiarazione Iva.

Nulla cambia per la compensazione del credito Iva annuale superiore a €15.000 annui per la quale è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un intermediario abilitato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ENTRO IL 30 APRILE VA PRESENTATO IL MODELLO TR PER L'UTILIZZO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni è, però, possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR. Da quest'anno sono introdotte due importanti novità nella casistica di compilazione e successiva gestione degli adempimenti del modello TR:

- Abbassamento del limite di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale già dalla data di presentazione del modello da €10.000 a €5.000;
- Nuova ipotesi di presentazione del modello derivante dall'effettuazione a decorrere dal 17 marzo 2012 di operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-*septies* del DPR n.633/72.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno ovvero di chiederne il rimborso all'Erario (il credito del quarto trimestre viene utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale). Il modello TR, oltre a consentire l'anticipazione del momento a partire dal quale risulta possibile utilizzare in compensazione il credito Iva, a differenza del credito annuale **NON** prevede la necessità di apporre il **visto di conformità** da parte del professionista, anche se l'importo da utilizzare in compensazione supera €15.000. La compensazione attraverso il TR richiede pertanto minori verifiche e minori responsabilità, conseguentemente comporta minori costi per i contribuenti.

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente **monitorato il credito Iva periodico** risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti significativi, contattare quindi lo Studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire **esclusivamente** per via **telematica**.
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire **entro l'ultimo giorno del mese successivo** quello di chiusura del trimestre: I trimestre ⇨ entro 30/04/2012 II trimestre ⇨ entro 31/07/2012 III trimestre ⇨ entro 31/10/2012

Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione: ▸ per crediti non superiori ad € 5.000 la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR (non dal primo giorno del mese di presentazione); ▸ per crediti Iva superiori ad € 5.000 la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR.
	La soglia di €5.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). Se ad esempio viene compensato il credito del primo trimestre pari ad €8.000 e viene poi presentato un modello TR per il secondo trimestre per €30.000, tutto il credito del secondo trimestre sarà soggetto alle limitazioni della compensazione (occorrerà attendere il 16 agosto per compensare quest'ultimo credito). La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti €5.000 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale *home banking*).
Visto di conformità	Come detto precedentemente, il credito trimestrale non è soggetto all'apposizione del visto di conformità.
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi del co.2 dell'art.38-*bis* del DPR n.633/72, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie: ▸ aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art.17, co.5, 6, 7 (*reverse charge* interno); ▸ operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-*bis* e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; ▸ non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia; ▸ acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; ▸ effettuazione di operazioni attive (a decorrere dal 17 marzo 2012) nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'art.19, co.3 lett. a-*bis*) del DPR n.633/72. Tali prestazioni, a decorrere da quelle effettuate dal 17 marzo 2012, sono diventate escluse da imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PER I SERVIZI GENERICI NUOVE REGOLE IVA DAL 17 MARZO

A far data dal 17 marzo scorso sono state recepite nel nostro ordinamento con la Legge Comunitaria 2010 - n.217/11, - le direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE con le quali sono stati modificati i criteri di individuazione del momento di effettuazione delle prestazioni di servizi "generici" tra soggetti italiani e soggetti comunitari ed extracomunitari oltre all'introduzione dell'obbligo, per il soggetto italiano che opera in *reverse*, di integrazione della fattura.
Sappiamo che in generale il momento di effettuazione del servizio corrisponde al momento del pagamento dello stesso, a partire dal 17/03/2012 il momento di effettuazione del servizio generico *ex* art.7-*ter* del DPR n.633/72 reso o ricevuto da soggetto passivo non stabilito in Italia corrisponde al momento di ultimazione della prestazione.
In deroga a quanto sopra detto, nel caso in cui la prestazione venisse pagata prima della ultimazione, il momento di effettuazione della operazione risulterebbe ivi anticipato in relazione all'importo saldato.
Con riferimento ai servizi periodici e/o continuativi, dal 17/03/12, il momento di effettuazione delle operazioni corrisponde:

- alla data di maturazione del corrispettivo;
- al termine di ogni anno se la prestazione è resa/ricevuta per un periodo che supera l'anno senza pagamenti.

Quanto alla seconda modifica, obbligo di integrazione della fattura in caso di *reverse charge*, il soggetto passivo Iva italiano che commissiona una prestazione di servizi generici ad un soggetto Iva comunitario ed applica il reverse, non potrà più emettere autofattura ma è obbligato ad integrare la fattura ricevuta dal comunitario.
I nuovi obblighi del soggetto Iva italiano saranno quindi:

- integrare la fattura ricevuta,
- annotarla nel registro delle fatture di vendita,
- annotarla nel registro delle fatture di acquisto.

Resta ancora l'obbligo di emissione di autofattura nei seguenti casi:

- mancato ricevimento della fattura dal soggetto comunitario entro un mese dall'effettuazione dell'operazione;
- prestazione di servizio generica resa da soggetto passivo extra Ue;

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ACE - PER I SOGGETTI IRPEF RILEVA TUTTO IL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2011

Tra le numerose novità che interesseranno la prossima dichiarazione dei redditi vi è sicuramente la cosiddetta Ace (Aiuto alla Crescita Economica). Si tratta di un'agevolazione introdotta dalla prima Manovra del Governo Monti per incentivare le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale e che consente di ridurre già dal 2011 il reddito d'impresa di un importo idealmente corrispondente al rendimento del capitale proprio investito nell'impresa.
È stato recentemente chiarito grazie al Decreto attuativo che le regole per quantificare la base imponibile sulla quale conteggiare lo sconto fiscale variano a seconda che l'agevolazione stessa riguardi i cosiddetti soggetti Ires (società di capitali) o i soggetti Irpef (società di persone e imprese individuali). In particolare per tali ultimi soggetti si segnala che l'agevolazione può essere goduta esclusivamente se il regime contabile adottato (per obbligo o su opzione) è quello ordinario (sono pertanto esclusi i soggetti in contabilità semplificata).
Per le imprese individuali e le società di persone il meccanismo di calcolo si presenta relativamente semplice e particolarmente favorevole.
Il dato di partenza per il calcolo dell'agevolazione è rappresentato dal Patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio. Tutto il Patrimonio netto contabile costituisce la base su cui applicare il rendimento nozionale (3%), non assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia ovvero di nuova formazione e quindi sia antecedente o successivo al 31 dicembre 2010.
Una volta quantificato il valore del Patrimonio netto di riferimento alla fine dell'esercizio, che dovrà essere decurtato di eventuali prelievi in conto utili da parte del socio o dell'imprenditore individuale, su detto importo va conteggiato il rendimento del 3%, il valore così determinato costituirà la variazione in diminuzione del reddito d'impresa tassabile.
Valga al riguardo il seguente esempio:

ESEMPIO

Imprenditore in contabilità ordinaria con patrimonio netto al 31/12/2011 composto dalle seguenti voci:

Capitale proprio	35.000
Riserve di utili	327.700
Utile esercizio 2011	42.500
Totale patrimonio netto	405.200
- Prelevamenti c/utili	40.000
Valore di riferimento	365.200

L'agevolazione sarà conteggiata come segue:
365.200 x 3% = €10.956
Il reddito d'impresa 2011 da tassare sarà conseguentemente decurtato della citata somma di €10.956.
Ipotizzando che il soggetto al quale è riferito l'esempio numerico, applichi un'aliquota marginale Irpef del 38%, il risparmio sarà pari a €4.163 (ovvero €10.956 x 38%).

Si segnala, in conclusione, che in presenza di altri redditi tassabili (oltre a quello d'impresa) la quota di reddito detassata Ace resta comunque rilevante per l'individuazione delle aliquote Irpef applicabili e per la determinazione delle detrazioni Irpef (carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione). In pratica la quota di reddito detassata, concorre alla formazione del reddito complessivo "virtuale" cui fare riferimento per determinare l'aliquota Irpef applicabile e le detrazioni fruibili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NOVITÀ PER IL 2012 NEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio). Per il periodo di imposta 2012 è stato approvato un nuovo regolamento con i nuovi importi di limiti minimali e massimali entro ed oltre i quali i contributi non risultano dovuti. L'altra importante novità riguarda le società di capitali che svolgono attività di agenzia: l'aliquota contributiva per le ditte preponenti è aumentata e una quota del contributo andrà trattenuta sulle provvigioni dovute.

Gli adempimenti devono essere obbligatoriamente gestiti in via telematica accedendo al sito *web* www.enasarco.it. Si riporta di seguito, in forma di rappresentazione schematica, una tabella che riepiloga le informazioni necessarie per un corretto calcolo dei contributi nonché le scadenze di versamento dei contributi medesimi.

<table>
<tr><td>Aliquota</td><td>Il contributo per l'anno 2012 da versare al Fondo di Previdenza è fissato nella misura del 13,50%. Si rammenta che il contributo si applica sulle provvigioni spettanti agli agenti che operano in forma individuale o sotto forma di società di persone. I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate (per competenza).</td></tr>
<tr><td>Obbligo contributivo</td><td>La quota contributiva viene ripartita tra le parti (agente e preponente) nella misura del 50%. Pertanto, ciascuna delle parti avrà a proprio carico una quota pari al 6,75%. La rivalsa, a carico dell'agente, deve essere esercitata dalla ditta preponente all'atto del pagamento delle provvigioni.</td></tr>
<tr><td>Scadenze di pagamento</td><td>I contributi si versano trimestralmente su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il versamento dei contributi è preceduto dall'invio di una distinta conforme a quella richiesta dalla Fondazione e deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre:
<table>
<tr><th>Trimestre di riferimento</th><th>Scadenza</th></tr>
<tr><td>I° (1 gennaio 2012 - 31 marzo 2012)</td><td>20 maggio 2012</td></tr>
<tr><td>II° (1 aprile 2012 - 30 giugno 2012)</td><td>20 agosto 2012</td></tr>
<tr><td>III° (1 luglio 2012 - 30 settembre 2012)</td><td>20 novembre 2012</td></tr>
<tr><td>IV° (1 ottobre 2012 - 31 dicembre 2012)</td><td>20 febbraio 2013</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Massimali provvigionali</td><td>Il regolamento Enasarco prevede che vengano versati dei contributi entro un massimale annuo di provvigioni maturate, con un importo che varia a seconda che l'agente sia pluri o monomandatario. Per l'anno 2012 il limite del massimale provvigionale annuo è di €20.000 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario ed €30.000,00 per il preponente dell'agente monomandatario. Qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d’anno, il massimale annuo non è frazionabile.
Il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.</td></tr>
<tr><td>Minimali contributivi</td><td>Per il contributo minimale è prevista la frazionabilità per trimestri in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, con i seguenti principi fondamentali:il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno. In tale ipotesi dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.Per l'anno 2012 l’importo del minimale annuo è pari ad €800,00 per gli agenti monomandatari e ad €400,00 per gli agenti plurimandatari.</td></tr>
<tr><td>Agenti che operano sotto forma di società di capitali</td><td>Per i preponenti che si avvalgono di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali il pagamento dei contributi non prevede ammontari di minimali o massimali. I termini di versamento sono gli stessi validi per ditte individuali o società di persone.

<table>
<tr><th>Provvigioni annue</th><th>Aliquota del contributo</th></tr>
<tr><td>Fino ad €13.000.000,00</td><td>2,40% (2,20% a carico del preponente e 0,20% a carico dell’agente)</td></tr>
<tr><td>Da €13.000.000,01 a €20.000.000,00</td><td>1,20% (1,10% a carico del preponente e 0,10% a carico dell’agente)</td></tr>
<tr><td>Da €20.000.000,01 a €26.000.000,00</td><td>0,60% (0,55% a carico del preponente e 0,05% a carico dell’agente)</td></tr>
<tr><td>Oltre €26.000.000,00</td><td>0,15% (0,125% a carico del preponente e 0,025% a carico dell’agente)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ANCHE PER IL 2012 GLI AUTOTRASPORTATORI BENEFICERANNO DEL CREDITO PER IL SSN VERSATO NEL 2011

L'articolo 1, comma 103 della Legge n.266/05 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato del 13/3/2012, ha reso noto che anche per il 2012 gli autotrasportatori potranno recuperare il contributo al SSN versato nel 2011 sui premi assicurativi di cui sopra.

Si tratta di un credito da indicare in modello F24 e con il quale compensare le altre imposte da versare, il codice tributo da utilizzare è il **6793** con anno di riferimento **2012**.

- L'importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di €300 per veicolo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IL TFM SOTTO AL MILIONE DI EURO SI TASSA ANCORA SEPARATAMENTE

La quota del trattamento di fine mandato riconosciuta all'amministratore quale acconto in corso d'anno o saldo a fine mandato è soggetto a tassazione separata *ex* art.17, co.1, lettera c), salvo il superamento del limite del milione di euro.

Questo è quanto chiarito dall'Amministrazione Finanziaria nella circolare n.3 del 28 febbraio 2012.

Come sappiamo l'art.24, co.31, del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011 prevede per le quote delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed eccedenti l'importo di un milione di euro, l'applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata.
È bene ricordare che il limite del milione di euro deve essere calcolato tenendo conto delle erogazioni non contestuali effettuate nel medesimo esercizio e delle erogazioni effettuate in diversi periodi d'imposta.
Quindi, in capo all'amministratore/percettore il trattamento di fine mandato è tassato, se inferiore al milione di euro, a scelta ordinariamente o separatamente, ed oltre il milione con tassazione ordinaria, mentre la deduzione dello stesso dal reddito di impresa è disciplinata dall'art.105, co.4 del Tuir il quale prevede per gli accantonamenti di cui all'art.17, co.1, lett. c) la deduzione per competenza, in misura corrispondente alla quota maturata nell'esercizio.
Ricordiamo tuttavia che l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.211/E/08 ha chiarito che tale deduzione può avvenire solo se il diritto al TFM risulti da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (statuto o delibera), in mancanza la società può dedurre gli importi nell'anno di corresponsione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: SCADONO IL 7 MAGGIO (30 APRILE PER LA RICERCA) LE ISCRIZIONI PER BENEFICIARE DEL 5 PER MILLE PER L'ANNO 2012

Procedura al via per enti e associazioni che potranno richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille della propria Irpef dovuta per l'anno 2012.
Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono ancora quelle stabilite con il DPCM datato 23 aprile 2010.
Con la **circolare n.10/E del 20 marzo 2012** l'Agenzia delle Entrate ha fissato i termini per l'iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille precisando che quest'anno sarà possibile effettuare l'iscrizione *online* sui portali Entratel o Fisconline **dal 21 marzo al 7 maggio 2012**, come stabilito dalla Legge di Stabilità 2012 (art.33, co.11, L. n.183 del 12/11/11).
Va precisato che il termine ultimo del 7 maggio 2012 vale unicamente per gli enti di volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, mentre per gli enti di ricerca tale termine rimane fissato **al 30 aprile 2012**.

Novità

Per effetto della disposizione contenuta nel comma 46 dell'art.23 del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (modello Unico PF, modello 730, ovvero apposita scheda allegata al Cud per tutti coloro che sono dispensati dall'obbligo di presentare la dichiarazione).
È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Per destinare la quota del cinque per mille al comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell'apposito riquadro.

Importante

- *L'iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza,* ***entro il 7 maggio 2012****. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica*
- *Sono tenuti a presentare domanda per il 2012 anche enti e associazioni che hanno*

inviato la domanda per gli anni precedenti

Si riportano di seguito i soggetti interessati all'assegnazione del beneficio.

a) Enti del volontariato:
 - Onlus - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art.10, D.lgs. n.460/97);
 - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (art.7, commi 1 2 3 e 4, L. n.383/00);
 - associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati dall'art.10, co.1, lettera a), D.Lgs. n.460/97

b) fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art.10, co.1, lett. a) del D.Lgs. n.460 del 4/12/1997;

c) finanziamento agli **enti della ricerca scientifica e dell'università**;

d) finanziamento agli **enti della ricerca sanitaria**;

e) sostegno delle attività sociale svolte dal **comune di residenza** del contribuente;

f) sostegno alle **associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute dal Coni a norma di legge (art.90, L. n.289 del 27/12/2002,) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

g) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (D.L. n.98 del 6/7/11, convertito, con modificazioni dalla Legge n.111 del 15/07/11).

Enti di volontariato

I soggetti di cui alla precedente lettera a) possono presentare - ***esclusivamente in via telematica*** - la domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate, direttamente tramite apposito *software* ovvero tramite gli intermediari abilitati utilizzando il relativo modulo scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti a presentare domanda anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.

Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco del volontariato, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Per le tempistiche si veda la tabella successiva.

Associazioni sportive dilettantistiche

Possono partecipare al riparto del 5 per mille esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute alla compilazione della sezione II del modello, nella quale il rappresentante legale dell'associazione dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell'ammissione al riparto del cinque per mille:

- costituzione ai sensi dell'art.90 della L. n.289 del 27 dicembre 2002;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni;
- presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo *sport* dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone

di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il modello contiene anche dei campi facoltativi nei quali indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici.

La presentazione della domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate, da effettuarsi telematicamente, e la correzione di errori nell'iscrizione nell'elenco seguono le stesse regole degli enti di volontariato.

Per le tempistiche si veda la tabella successiva.

Predisposizione degli elenchi

Il citato DPCM prevede la redazione di elenchi distinti per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto, disciplinandone le relative modalità di formazione:

- enti di cui alla **lettera a)** (enti del volontariato) l'Agenzia delle Entrate predisporrà l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente;
- enti di cui alla **lettera b)** (enti della ricerca scientifica e dell'università) il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica predisporrà l'elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire esclusivamente per via telematica al citato Ministero. Notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito *internet* del Ministero dell'Università e della ricerca www.miur.it ;
- enti di cui alla **lettera c)** (enti della ricerca sanitaria), il Ministero della Salute cura la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all'Agenzia;
- per i Comuni di cui alla **lettera d)** non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza;
- per gli enti di cui alla **lettera e)** (associazioni sportive dilettantistiche) l'Agenzia delle Entrate gestisce l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente. La predisposizione dell'elenco è demandata al Coni.

Rendicontazione

Gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.

La tempistica

	Enti del volontariato	Associazioni sportive dilettantistiche
Presentazione domanda d'iscrizione	7 maggio 2012	7 maggio 2012
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2012	14 maggio 2012
Richiesta correzione domande	20 maggio 2012	20 maggio 2012
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2012	25 maggio 2012
Invio dichiarazione sostitutiva (raccomandata R.R.)	30 giugno 2012 (*) alle Direzioni Regionali dell'Agenzia	30 giugno 2012 (*) agli Uffici territoriali del CONI

(*) Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2012 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Novità

Per effetto della disposizione contenuta nell'art.2 del D.L. n.16 del 2 marzo 2012 a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'Irpef gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:

- presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
- versino contestualmente la sanzione minima prevista dall'art.11 co.1 del D.Lgs. n.471/97 pari ad €258 tramite modello F24 (non è ammesso l'utilizzo di crediti a compensazione).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Firma



Occhio alle scadenze

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 APRILE 2012 AL 15 MAGGIO 2012

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 aprile 2012 al 15 maggio 2012, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7 del DL 70/2011.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE	
16 aprile	▪ **Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00. ▪ **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. ▪ **Ravvedimento versamenti entro 30 giorni** Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 marzo. ▪ **Versamenti Iva mensili** Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR 100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

16 aprile	▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale** Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2011, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la seconda rata utilizzando il codice tributo 6099. ▪ **Dichiarazioni d'intento** Ai sensi dell'art.2, co.4, D.L. n.16 del 2 marzo 2012, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta, **oggi scade l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di marzo.** ▪ **Versamento dei contributi Inps** Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. ▪ **Versamento delle ritenute alla fonte** Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. ▪ **Versamento ritenute da parte condomini** Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ▪ **ACCISE - Versamento imposta** Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
20 aprile	▪ **Presentazione dichiarazione periodica Conai** Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
26 aprile	▪ **Presentazione elenchi Intrastat mensili** Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente. ▪ **Presentazione elenchi Intrastat trimestrali** Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel trimestre precedente.

30 aprile

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.04.2012.

- **Spesometro**

Scade oggi il termine di presentazione della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi Iva nell'anno 2011, l'invio può avvenire esclusivamente per via telematica.

- **Presentazione MUD/SISTRI 2012**

Scade il termine di presentazione alla CCIAA del modello MUD 2012 contenente le indicazioni delle quantità e qualità dei rifiuti oggetto della propria attività e della dichiarazione SISTRI 2012 per i soggetti obbligati (l'ex MUD per produttori e gestori).

- **Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private**

Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell'anno precedente. La trasmissione del modello può essere effettuata gratuitamente anche mediante gli intermediari abilitati.

- **Modello 730/2012 per soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale**

Scade il termine per la presentazione, al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, del modello 730 e della busta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille, per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

- **Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale**

Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2011 (Modello TR).

- **5 per mille**

Scade oggi il termine per l'iscrizione telematica degli enti della ricerca scientifica e sanitaria agli elenchi per il riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

- **Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

- **Comunicazione *Black list* - mensile**

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "black-list" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile.

- **Presentazione elenchi Intra 12 mensili**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.

7 maggio	▪ **5 per mille** Scade oggi il termine per l'iscrizione telematica degli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche agli elenchi per il riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
15 maggio	▪ **Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00. ▪ **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.